



Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze giuridiche

Modelli di organizzazione e gestione e responsabilità dei datori di lavoro

*Dialogo interdisciplinare sull'art. 30 del testo unico salute
e sicurezza*

Martedì 29 marzo 2011

Ore 9,00 – 13,30

Aula Magna, Facoltà di Giurisprudenza
Via Montanari 9 - Verona



Le regole

Laura Calafà, Università di Verona



Le ragioni del convegno evocate nel sottotitolo

il dialogo interdisciplinare come utile,
forse unico, strumento chiarificatore dei
complessi assetti regolativi del sistema
di gestione della prevenzione nei luoghi
di lavoro mediante interpretazione
multifocale delle regole vigenti



**Centralità dell'art. 30 del testo
unico di sicurezza come
strumento di una politica
legislativa premiale in materia,
un articolo che consente un
peculiare esercizio di
interpretazione multifocale ...**



Le definizioni

Il rinvio obbligato alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. dd) per l'inquadramento del tema ...

"modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro



I contenuti dell'art. 30 a partire dall'*incipit*

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ...”

Le caratteristiche del/i modello/i, ...



Gli elementi costitutivi del modello

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
- b) luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
- c) protezione conseguenti;
- c) le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) le attività di sorveglianza sanitaria;
- e) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
- g) lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) la acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Commi 2 – 4 e il riferimento successivo alle previsioni sull'**idoneità** dei sistemi di registrazione, dell'articolazione delle funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, del sistema disciplinare e del sistema di controllo sull'attuazione del modello, anche proiettato nel tempo



**Le presunzioni e il loro funzionamento e la
tipicità/atipicità dei modelli rinvio**



L'importanza della collocazione sistematica

**Sezione II dedicata alla valutazione dei rischi
(artt. 28 – 30 ovvero oggetto, modalità e modelli
di organizzazione e gestione)**



Le oggettive difficoltà interpretative della disposizione

“Doppia anima” (giuslavoristica-aziendalistica e penalistica, segnalata dalla letteratura recente) ... o Giano bifronte?

Proposta interpretativa: valorizzazione della visione prospettica integrata

Dal regime generale a quello speciale: visione penalistica (dall'art. 300 al d.lgs. 231/2001)

Dal regime speciale a quello generale: visione lavoristica (dall'art. 2/28 all'art. 30)



Dall'esclusione di ogni rilevanza all'attualità delle regole vigenti

Prima della l. 3 agosto 2007, n. 123, il d.lgs. 231/2001 non prevedeva i reati in materia di lavoro tra quelli presupposto della responsabilità dell'ente



**L'art. 9 modifica (una prima volta) il d.lgs. 231/2001
introducendo l'art. 25 *septies***

Il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti viene ampliato a quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro



Il d.lgs. 81/2008, all'art. 300 modifica (una seconda volta) il d.lgs. 231/2001, solo un anno dopo la sua comparsa nell'ordinamento, l'art. 25 *septies*

Il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti rimane ampliato, come nella disposizione originaria, a quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme ~~antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e~~ sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Per il lavorista il chiarimento appare non utile, ma dirimente per la definitiva inclusione delle malattie professionali nel campo di applicazione della norma ...



**La comprensione della regola
“speciale” necessita del confronto
con il sistema generale (rinvio al
d.lgs. 231/2001, artt. 5, 6 e 7) ...**



L'esatta comprensione dei presupposti (oggettivi, soggettivi) di imputazione della responsabilità dell'ente di cui all'art. 25 *septies* necessita della lettura integrata con le norme contenute negli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 231/2001

La dottrina qualifica questa attività come un **“rebus”** ...

rinvio alla volontà di contribuire con la giornata di oggi a risolverlo soffermandosi, come da programma, sui seguenti aspetti problematici ...



“Responsabilità al plurale”: la responsabilità amministrativa-penale e civile

Il datore di lavoro tra persona giuridica e persona fisica (l’art. 16, comma 3 riscritto dal d.lgs. 106/2009)

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.



La *vis expansiva* dell'azione premiale come parte integrante della politica legislativa recente di natura incentivante

Pubblico e privato nelle modifiche del 2009 all'art. 30 e all'art. 51 d.lgs. 81/2008: il ruolo della commissione consultiva ex art. 6 e l'asserazione degli organismi paritetici ... rinvio!